Consorzi stabili: dopo il decreto “correttivo”, la consorziata esecutrice deve essere qualificata in proprio o tramite avvalimento.

23 Novembre 2026

La vicenda riguarda una procedura aperta, bandita da Infratel Italia nel 2025, per l’affidamento di un accordo quadro di lavori per un valore di circa 82,6 milioni di euro. Appalto, questo, che veniva aggiudicato ad un RTI, di cui faceva parte un consorzio stabile, il quale aveva designato quale esecutrice della propria quota una consorziata in possesso della SOA OS19 solo in classifica IV-bis, a fronte della VIII richiesta dal disciplinare, e priva di qualificazione nella categoria scorporabile OG3. Nel proprio DGUE, inoltre, la consorziata aveva dichiarato di non ricorrere all’avvalimento.

Il secondo classificato, pertanto, presentava ricorso dinanzi al TAR richiedendo l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario per carenza di requisiti e, in subordine, l’annullamento della gara.

Il TAR Lazio (sent. n. 9637/2026) annullava l’aggiudicazione, affermando il difetto in capo alla consorziata esecutrice dell’attestazione di qualificazione SOA nelle categorie e nelle classifiche richieste dal disciplinare. Successivamente, veniva proposto appello al Consiglio di Stato avverso tale pronuncia.

La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 7814, 28 ottobre 2026)

Preliminarmente all’ esame dei singoli motivi d’appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario ricostruire le modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024) alla disciplina dei consorzi stabili (art. 67, Codice 36/2023)).

In particolare, il giudice amministrativo ha fatto che presente che, prima dell’introduzione del decreto correttivo n. 209/2024, la disciplina dei consorzi stabili ammetteva – ai fini della qualificazione in gara – la possibilità per le imprese consorziate di avvalersi dei requisiti propri del consorzio stabile (e viceversa).

Veniva, dunque, consentito **un avvalimento *ex lege* bidirezionale**, caratterizzato da:

– Una fase ascendente: il consorzio mutua i requisiti dalle consorziate

– Una fase discendente: le consorziate mutuano i requisiti dal consorzio.

Di conseguenza, anche la designazione di una consorziata priva della SOA richiesta non comportava l’esclusione, se il consorzio era adeguatamente qualificato.

“*L’intervento legislativo del 2024, modificando l’art. 67 del d.lgs. 36 del 2023* – precisa invece il Collegio – *segna definitivamente il tramonto dell’operatività dell’avvalimento ex lege in fase discendente, conservandolo esclusivamente nella fase ascendente*”.

Conseguentemente, mentre il **consorzio stabile che partecipi in proprio** può continuare a beneficiare degli effetti del cumulo alla rinfusa, viceversa, **ove affidi l’esecuzione dei lavori a una**

consorziata, quest'ultima, ai sensi del rinnovato art. 67, comma 1, lettera c), **dovrà possedere e comprovare i requisiti in proprio ovvero fare ricorso all'avvalimento,** ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Il Collegio ha respinto poi anche il secondo motivo, rilevando che le dichiarazioni di subappalto delle altre imprese del raggruppamento valevano solo per le rispettive quote di lavori, e non per quella del consorzio. Neppure la dichiarazione del Consorzio Stabile, che intendeva subappaltare l'intera categoria OG3, è risultata dirimente per il giudice amministrativo, poiché superata da quella, di segno opposto, resa dalla consorziata esecutrice nel proprio DGUE, con cui quest'ultima escludeva sia il subappalto sia l'avvalimento.

Il Consiglio di Stato, infine, ha escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, trattandosi di uno strumento che, ai sensi dell'art. 101 del Codice 36/2023, consente soltanto di integrare la documentazione trasmessa o di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità, **sempre entro il perimetro di quanto già dichiarato in gara**. Nel caso di specie, invece, non vi erano lacune da colmare né ambiguità da chiarire. Infatti, nel proprio DGUE la consorziata esecutrice aveva manifestato in modo inequivocabile la volontà di non ricorrere all'avvalimento né al subappalto. Il soccorso istruttorio, pertanto, non poteva essere attivato.

In ragione di quanto sopra evidenziato, il Consiglio di Stato ha quindi respinto l'appello proposto e, per l'effetto, ha confermato la sentenza impugnata di accoglimento del ricorso di primo grado.

In allegato il testo della sentenza.

Allegati

CdS_7814_2026
Apri